



# Tribunale Civile e Penale di Trento

## SEZIONE FALLIMENTARE

N. 10/2013 C.P.

### IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio composto da :

Dr.A.GIULIANI  
Dr.A.MANTOVANI  
Dr.M. ATTANASIO

PRESIDENTE  
GIUDICE  
GIUDICE rel.

S.r.l. in liquidazione, dopo aver presentato domanda di concordato con riserva, in data 20 agosto 2013, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 161, comma 6°, 1. fall., ha presentato la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2° e 3°, 1 fall.

Con provvedimento del 12 settembre 2013 questo Tribunale ammetteva la società alla procedura di concordato preventivo, provvedendo alla nomina del Giudice Delegato e del Commissario Giudiziale.

Nell'adunanza dei creditori del 21 febbraio 2014 – così differita dal 6 dicembre 2013 onde consentire al Commissario di completare la *due diligence* legale riguardante crediti litigiosi della società in concordato – si dava inizio alle operazioni di voto e, successivamente alla loro ultimazione, il Commissario comunicava il raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 177 l. fall., con conseguente fissazione dell'udienza di omologa per il giorno 5 giugno 2014.

In vista di tale udienza si costituiva ritualmente la debitrice, ed il Commissario depositava il parere di cui all'art. 180 l. fall.; proponeva inoltre opposizione la Società Nazionale di \_\_\_\_\_, la quale lamentava che il proprio credito fosse stato considerato dalla società e dal Commissario quale credito chirografario, in luogo che come credito privilegiato ex art. 2754 c.c., ed affermava conseguentemente la non corretta formazione delle classi.

Il Tribunale, ritenuta la nullità della notifica effettuata ai creditori dissenzienti a mezzo pec, in quanto non conforme al modello legale previsto dall'art. 3 *bis* della l. n. 453/1994, ne disponeva la rinnovazione e rinviava la procedura all'udienza del giorno 25 settembre 2014. Malgrado la ritualità della notifica nel frattempo effettuata, e la regolare iscrizione del decreto nel registro delle imprese, nessuna ulteriore opposizione veniva proposta dai creditori dissenzienti ovvero da terzi interessati.

L'opposizione proposta dalla Società Nazionale di \_\_\_\_\_ è destituita di ogni fondamento; nella procedura di concordato preventivo, in cui difetta una fase di accertamento dei crediti e delle eventuali cause di prelazione qual è quella disciplinata dagli artt. 92 e segg. l. fall., ogni decisione al riguardo viene assunta ai limiti fini di determinare l'ammontare dei crediti da ammettere al voto ed il raggiungimento della o delle maggioranze prescritte dall'art. 177 l. fall., impregiudicata restando la possibilità per il creditore di instaurare, prima o dopo

l'omologa, un ordinario giudizio di cognizione onde ottenere l'accertamento di un credito (ovvero di una causa di prelazione) non riconosciuto, o riconosciuto in importo inferiore, nell'ambito della procedura. Nella specie, l'irrisorietà del credito vantato dall'opponente – circa cinquemila euro – rende il riconoscimento o meno in suo favore della causa di prelazione invocata, e la sua inclusione o meno nella massa dei votanti, del tutto ininfluenti sul corretto computo della maggioranza.

Malgrado ciò, il concordato proposto da \_\_\_\_\_ non può essere omologato.

Detto concordato presenta la peculiarità data dal fatto che parte assai rilevante dell'attivo (€ 5.778.670,00 su complessivi € 8.275.794,89, secondo le indicazioni contenute nella proposta) è rappresentata da crediti litigiosi: \_\_\_\_\_, impresa già operante nel settore dell'autotrasporto di prodotti petroliferi, ha avanzato pretese nei confronti di propri committenti ai sensi dell'art. 83 bis del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n. 133, ed in seguito più volte modificato, a titolo di adeguamento dei corrispettivi già percepiti ai cd. "costi minimi" previsti da tale articolo; in particolare la debitrice, che ha già chiesto ed ottenuto a tale titolo l'emissione di decreti ingiuntivi per il complessivo importo di € 7.336.919,86, decreti oggetto di opposizioni proposte ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e tuttora pendenti, e che afferma di vantare allo stesso titolo l'ulteriore somma di € 1.650.676,05 nei confronti di altri committenti, ha considerato nell'attivo la minor somma di € 5.778.670,00, all'uopo tenendo conto del valore di realizzo che potrebbe ragionevolmente rinvenire da una definizione transattiva delle controversie.

Il Commissario Giudiziale, che si era già espresso in senso contrario alla fattibilità del piano concordatario nella relazione depositata ai sensi dell'art. 172 l. fall., tale giudizio ha ribadito sia nel parere depositato ai sensi dell'art. 180 l. fall. il 26 maggio 2014, sia nell'integrazione depositata il 19 settembre 2014: in quest'ultima il Commissario, che sin dalla relazione ex art. 172 l. fall. aveva evidenziato come le prospettive ed i tempi di recupero dei predetti crediti fossero estremamente aleatori, anche in considerazione del fatto che il citato art. 83 bis era stato sottoposto al vaglio sia della Corte Costituzionale che della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha fatto presente che, in conseguenza della decisione emessa il 4 settembre 2014 dalla Corte di Giustizia nelle cause da 184/13 a 187/13, C-194/13, C-195/13, C-208/13, l'ammontare del credito vantato da \_\_\_\_\_ nei riguardi dei committenti potrebbe determinarsi, nella migliore delle ipotesi, nella complessiva somma di € 5.297.351,99.

Orbene, la Corte di Giustizia era stata investita con ordinanza del TAR del Lazio del 17 gennaio 2013 di tre questioni pregiudiziali, riguardanti l'interpretazione degli artt. 49, 56, 96, e 101 TFUE, e, segnatamente, le seguenti: *"se la tutela della libertà di concorrenza, della libera circolazione delle imprese, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi ... sia compatibile, ed in che misura, con disposizioni nazionali degli Stati membri dell'Unione prescrittive di costi minimi di esercizio nel settore dell'autotrasporto, implicanti fissazione eteronoma di un elemento costitutivo del corrispettivo del servizio e, quindi, del prezzo contrattuale, se, ed a quali condizioni, limitazioni dei principi citati siano giustificabili in relazione ad esigenze di salvaguardia dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e se, in detta prospettiva funzionale, possa trovare collocazione la fissazione di costi minimi di esercizio secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all'art. 83 bis del d.l. n.112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni"*.

La Corte, nel decidere la questione concernente l'art. 101 TFUE, ritenendo assorbite le altre, ha dichiarato che tale articolo, in combinato disposto con l'art. 4, paragrafo 3, TUE, *"osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nei*

*procedimenti principali, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d'esercizio determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati".*

Nella memoria depositata il 24 settembre 2014 afferma che la sentenza della Corte di Giustizia non sarebbe dirimente ai fini della decisione dei contenziosi già pendenti, e di quelli che si andranno ad instaurare, innanzi ai giudici italiani, in quanto essa "fotografa" l'art. 83 bis nella versione vigente prima della modifica apportata nel luglio 2012 con d.l. n. 95/2012, il quale ha soppresso la Consulta generale per l'autotrasporto e l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, devolvendo le funzioni già attribuite quest'ultimo organo nella determinazione dei costi minimi d'esercizio direttamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; essa sottolinea inoltre come il medesimo Ministero abbia sostanzialmente confermato l'impostazione e le risultanze dell'Osservatorio, nonché che la decisione della Corte lascerebbe in ogni caso impregiudicato il diritto degli autotrasportatori ad ottenere il differenziale sul costo minimo come risultante dalle tabelle pubblicate dal Ministero; evidenzia infine che alla somma calcolata dal Commissario, di poco inferiore a quella che era stata a tale titolo considerata nella proposta, bisognerebbe aggiungere gli interessi legali, che, ascendendo ad importo superiore al milione e seicentomila euro, renderebbero senz'altro fattibile il piano concordatario pur a fronte di un'eventuale dilatazione dei tempi di definizione dei contenziosi.

In ordine al primo rilievo è sufficiente osservare che i crediti vantati da nei confronti dei propri committenti risalgono sicuramente ad epoca precedente il luglio 2012: i giudizi pendenti sono stati nella maggior parte dei casi instaurati nel 2012, come risulta dai relativi numeri di R.G., e, se si considera il termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., nonché, andando a ritroso, i tempi necessari per la notifica del decreto ingiuntivo, la sua emissione, la predisposizione del ricorso monitorio, e le diffide stragiudiziali di pagamento, ben difficilmente potrebbe trattarsi di crediti sorti prima della data indicata; inoltre, nel maggio 2012 sospese l'attività di trasporto e collocò in mobilità il proprio personale e, il successivo mese di luglio, la società venne messa in liquidazione (cfr. pagg. 5 e 6 della relazione ex art. 172 l. fall.).

Per altro verso, la dedotta conferma della determinazione dell'Osservatorio da parte del Ministero non può in alcun modo elidere la decisione della Corte di Giustizia, che ha considerato il medesimo Osservatorio alla stregua di un'associazione di imprese ai sensi e per gli effetti cui all'art. 101 TFUE, in ragione e della sua composizione e modalità di funzionamento, e della mancata predeterminazione dei criteri di interesse pubblico cui tale organo avrebbe dovuto attenersi, e della mancanza di un effettivo controllo e potere decisionale dello Stato.

Sotto altro profilo, la determinazione di tariffe minime da parte di un'autorità pubblica può essa stessa concretizzare una violazione del diritto alla libera prestazione di servizi e del diritto di stabilimento, sanciti dagli art. 49 e 56 del TFUE, giacché essa "priva gli operatori economici stabiliti in altro Paese membro della possibilità di porre in essere, offrendo tariffe inferiori a quelle fissate da una tariffa imposta, una concorrenza più efficace nei confronti degli operatori economici installati stabilmente nello Stato membro interessato ai quali, pertanto, risulta più facile che agli operatori economici stabiliti all'estero fidelizzare la clientela" (cfr. C.G.U.E. 18 luglio 2007 in C 134/2005; 5 dicembre 2006 in C 94/04 e C 202/04; 5 ottobre 2004 in C-442/04). Se è vero poi che il divieto di derogare convenzionalmente a tariffe minime può essere giustificato ove esso

risponda a ragioni imperative di interesse pubblico, a tal fine è però necessario che *“il divieto sia idoneo a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vada oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo”* (C.G.U.E. in C 134/2005): orbene, proprio sulla idoneità della disciplina dettata dall'art. 83 bis del d.l. n. 12/08 rispetto all'obiettivo da essa dichiaratamente perseguito (*id est* la sicurezza stradale), e sulla proporzionalità e coerenza di tale disciplina, la Corte di Giustizia si è espressa negativamente, sottolineando l'incoerenza con detto obiettivo della previsione di casi in cui la determinazione del corrispettivo è rimessa alla libera determinazione delle parti (trasporti effettuati entro il limite di 100 chilometri giornalieri), ed osservando inoltre che *“i provvedimenti in esame vanno al di là del necessario. Da un lato, non permettono al vettore di provare che esso, nonostante offra prezzi inferiori alle tariffe minime stabilite, si conformi pienamente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza ... Dall'altro, esistono moltissime norme, comprese quelle del diritto dell'Unione, menzionate al punto 7 della presente sentenza, riguardanti specificamente la sicurezza stradale, che costituiscono misure più efficaci e meno restrittive, come le norme dell'Unione in materia di durata massima settimanale del lavoro, pause, riposi, lavoro notturno e controllo tecnico dei veicoli”*.

Dunque, anche ammettendo che il pronunciamento della Corte di Giustizia non travolga direttamente e completamente la disciplina vigente prima del luglio 2012, lasciando ferma la possibilità di una determinazione dei costi minimi alla stregua delle tabelle ministeriali, esso apre comunque la strada ad una sua disapplicazione da parte dei giudici nazionali, e, al contempo, rende assai improbabile la possibilità che i committenti, presunti debitori, siano disposti a pervenire a soluzioni transattive delle controversie.

Al riguardo, può altresì osservarsi che la conclusione di accordi transattivi con le controparti è stata dalla stessa debitrice assunta quale soluzione preferenziale, ed in questi termini attestata nella relazione ex art. 161, comma 3°, l.fall., e proprio in ragione di ciò l'omesso computo degli interessi legali che sarebbero maturati sui crediti in questione non è stato, a suo tempo, frutto di una “distrazione” della debitrice, ma di una scelta coerente con tale impostazione; per altro verso, la predetta impostazione appare la sola compatibile con il soddisfacimento delle ragioni dei creditori in *“tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti”* (così Cass., 23 gennaio 2013, n. 1521).


La decisione della Corte di Giustizia, insomma, se da un lato fa sfumare la possibilità di una definizione transattiva del contenzioso (che, del resto, la società non ha in alcun modo dimostrato, neanche allegando e documentando l'esistenza di trattative pendenti con le controparti), dall'altro, lascia presagire che una sua definizione giudiziale in tempi rapidi potrà aversi nella sola eventualità del rigetto delle pretese della \_\_\_\_\_ (in questo senso sono verosimilmente da leggersi le ordinanze emesse in alcuni dei giudizi pendenti, in cui la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni senza il compimento di attività istruttoria alcuna).

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto deve ritenersi l'assoluta e manifesta inettitudine del piano presentato da \_\_\_\_\_ ad assicurare la realizzazione della causa concreta del concordato (in difetto della posta dell'attivo rappresentata dai crediti di cui si discute, infatti, non sarebbe possibile assicurare trattamento alcuno ai creditori chirografari), e non può pertanto essere omologato (cfr. la già citata Cass. n. 1521/13, nonché Cass., 23 maggio 2014, n. 11497).

Emergendo dagli atti lo stato di insolvenza della debitrice, occorre effettuare segnalazione al P.M. ai sensi dell'art. 7 l. fall.

**P.Q.M.**

Rigetta l'opposizione proposta dalla Società Nazionale di  
Rigetta la domanda di omologa di concordato proposta da  
Manda alla Cancelleria per la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica  
S.r.l.  
sede, segnalando l'insolvenza ai sensi dell'art. 71. fall.



Trento, li 25 settembre 2014

IL GIUDICE REL.  
Dr. Monica Attanasio

IL PRESIDENTE  
Dr. Aldo Giuliani

IL FUNZIONARIO  
Dr. Susi Herzog

Depositato in Cancelleria il

IL FUNZIONARIO

Fallimenti e Società.it